

Chiarimenti sulle modalità di versamento del tares

Scritto da Interdata Cuzzola | 11/12/2013

Il Dipartimento delle Finanze, del Ministero dell'economia e finanze, con la *Risoluzione n. 10/DF del 2 dicembre 2013*, fornisce ulteriori chiarimenti in merito alle modalità di versamento del

tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) anche da parte dei residenti all'estero, precisando, d'intesa con l'Agenzia delle entrate, che i pagamenti del prelievo sui rifiuti e della maggiorazione TARES devono essere effettuati tramite modello F24. A tal fine, per rendere disponibile con immediatezza tale modalità di pagamento per tutti i contribuenti, ivi compresi gli enti pubblici, nonché per garantire la regolarità e la tempestività dei flussi finanziari e

informativi destinati ai comuni, è necessario che i pagamenti siano, comunque, effettuati attraverso i codici istituiti con le risoluzioni [n. 37](#) del 27 maggio 2013 e [n. 42](#) del 28 giugno 2013, ossia con i codici 3944 e 365E per il tributo, 3950 e 368E per la tariffa e 3955 e 371E per la

maggiorazione. Ovviamente, i versamenti in questione possono essere effettuati anche mediante il bollettino di conto corrente postale di cui al [decreto direttoriale 14 maggio 2013](#). Gli enti locali devono, comunque, inviare ai contribuenti in occasione dell'ultima rata il modello precompilato di pagamento del tributo, costituito unicamente dal modello F24 e dal bollettino di conto corrente postale di cui al [D.M. 14 maggio 2013](#), i quali prevedono la separata indicazione delle somme dovute a titolo di tributo o tariffa e maggiorazione, indipendentemente dalle scelte operate in tema di copertura dei costi relativi alla gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti ai sensi dell'[art. 5](#) del D.L. 31 agosto 2013, n. 102. Aspetto questo peraltro già chiarito nella risoluzione [n. 9/DF](#) del 9 settembre 2013. La scadenza del versamento non può essere stabilita oltre il termine del 16 dicembre 2013.